

CORONAVIRUS

SINTESI COMPLETA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

3. BILANCIO E SOCIETA'

Luglio 2020



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

Indice

3.1 Bilancio e assemblee

3.2 Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020

3.3 Imputazione contabile dello sconto Irap

3.4 Rivalutazione dei beni d'impresa

3.5 Disposizioni sulle riduzioni di capitale

3.6 Norme sui finanziamenti alle società

3.7 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

3.8 Dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

3.9 Entrata in vigore del codice della crisi d'impresa

3.1. Bilancio e assemblee

RIFERIMENTO



DL 18/20, ARTICOLO 106


La norma consente alle società, in deroga alle disposizioni civilistiche e statutarie:

- ▶ il rinvio dei termini di convocazione delle assemblee per l'approvazione del bilancio;
- ▶ l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- ▶ l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
- ▶ per le s.r.l. l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- ▶ per le società con azioni quotate o negoziate in mercati regolamentati o diffuse, la nomina del «rappresentante designato» previsto dall'articolo 135-undecies del D.lgs. 58/1998, l'intervento esclusivo in assemblea di tale soggetto e il conferimento allo stesso di deleghe e sub-deleghe.


Le disposizioni trovano applicazione per tutte le assemblee ordinarie e straordinarie convocate fino al **31 luglio 2020**, ovvero entro la successiva data fissata dal Governo in relazione al protrarsi dell'emergenza.

Tali disposizioni hanno lo scopo di rendere possibile lo svolgimento "a porte chiuse" delle assemblee delle società, derogando alle norme di legge e dello statuto, autorizzando gli organi amministrativi a compiere le scelte ritenute più opportune per consentire il regolare svolgimento delle assemblee e assicurare al contempo la necessaria tutela della salute pubblica.


3.1. Bilancio e assemblee



3.1. Bilancio e assemblee



3.1. Bilancio e assemblee



3.1. Bilancio e assemblee

VOTO IN VIA
ELETTRONICA O PER
CORRISPONDENZA



Facoltà di prevedere tale modalità con l'avviso di convocazione delle assemblee (sia ordinarie che straordinarie), anche in deroga alle disposizioni statutarie

VOTO ELETTRONICO



Ad esempio, tramite un'apposita piattaforma che la società abbia predisposto

VOTO PER
CORRISPONDENZA
(ANCHE ELETTRONICA)



Il voto è espresso prima dell'assemblea su proposte di deliberazione predisposte dalla società e trasmesse al socio in anteprima e sulle quali il socio vota a prescindere dalla sua partecipazione (fisica o on line) all'assemblea.

3.1. Bilancio e assemblee




In aggiunta alle disposizioni precedentemente illustrate, il legislatore ha previsto che, in deroga alle disposizioni statutarie, **le decisioni dei soci di s.r.l.** possono essere espresse **mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.**

Secondo una parte della dottrina, tali modalità possono essere utilizzate anche quando:

- la decisione riguardi modifiche dell'atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo. Secondo Assonime, invece, in tale ipotesi è auspicabile che le s.r.l., che in questa fase intendano modificare l'atto costitutivo, utilizzino la strada della deliberazione assembleare nella forma semplificata della riunione attraverso mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D.L. 18/2020;
- vi sia una richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci.



3.1. Bilancio e assemblee



3.1. Bilancio e assemblee



Il codice civile rimanda alle previsioni statutarie la possibilità di prevedere che la presenza degli amministratori e dei sindaci alle riunioni avvenga tramite mezzi di telecomunicazione. In assenza di disposizioni statutarie al riguardo e di una specifica norma derogatoria, risultano applicabili le indicazioni fornite nell'articolo 1, lettera q) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 circa le misure del distanziamento sociale, in base al quale **«sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto»**.



Secondo Assonime, tale indicazione costituisce espressione di un **principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale** (quale, ad esempio, consiglio di amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale), in assenza di specifiche previsioni statutarie in tal senso. Inoltre sono applicabili a tali riunioni le indicazioni contenute nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano: l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

3.1. Bilancio e assemblee

Argomento	Chiarimenti di Assonime
Modalità di partecipazione all'assemblea e di esercizio del voto	<p>Spetta al consiglio di amministrazione indicare – nei limiti definiti dal decreto e nel rispetto delle sue finalità - le modalità di partecipazione all'assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee.</p> <p>È possibile prevedere, con l'avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all'assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti indicati nel decreto – voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante designato.</p> <p>Laddove la convocazione prevedesse l'uso di una modalità in via esclusiva, tale esclusiva si intenda riferita a modalità obbligatorie per il socio.</p>
Luogo di svolgimento dell'assemblea tenuta esclusivamente con mezzi di comunicazione	<p>Il luogo fisico di svolgimento dell'assemblea deve essere identificato secondo le prescrizioni normative. Per luogo del comune si potrà intendere qualsiasi luogo fisico collocato all'interno dell'area geografica comunale (ad esempio ufficio del notaio, del segretario, ecc.)</p>
Presenza fisica del soggetto verbalizzante nell'assemblea tenuta esclusivamente con mezzi di comunicazione	<p>Il soggetto, che è chiamato a svolgere un ruolo di verbalizzazione (e cioè di documentazione dello svolgimento dei fatti e delle dichiarazioni che accadono durante la riunione) deve essere presente nel luogo di convocazione dell'assemblea. Sarebbe quindi auspicabile indicare nell'avviso di convocazione quale luogo di svolgimento della riunione quello dove il verbalizzante si trova fisicamente.</p>

3.1. Bilancio e assemblee

Argomento	Chiarimenti di Assonime
Mezzi di telecomunicazione utilizzabili	<p>Possono ritenersi strumenti idonei:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quelli bilaterali che consentono un collegamento audio-video (come le varie forme di videoconferenze);b) le piattaforme audio-video passive purché accompagnate dalla possibilità di intervenire a distanza (tramite ad esempio mail o telefono) e di votare in via telematica;c) le conference call, vale a dire un collegamento audio continuo con la partecipazione ed il voto telefonico, quando in considerazione delle circostanze del caso concreto siano assicurati i principi di regolare tenuta dell'assemblea (come nel caso di pochi soci tra loro noti). <p>Tra i vari strumenti ritenuti idonei, la videoconferenza è sicuramente il mezzo di comunicazione più accessibile e che facilita la comunicazione e la interazione tra più persone dislocate in luoghi differenti. Esso, rispetto agli altri mezzi sopra citati, permette lo scambio di immagini, di dati, di documenti e/o dialoghi e consente l'interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi luoghi come se le stesse si trovassero in uno stesso luogo.</p>
Assemblea degli obbligazionisti di società quotate	<p>Le disposizioni previste per le società con azioni quotate possano applicarsi anche assemblee degli obbligazionisti per le società con obbligazioni quotate, in virtù dell'articolo 2415 comma 3, del codice civile.</p>
Deleghe ordinarie al rappresentante designato	<p>Le deleghe dovrebbero contenere le istruzioni di voto con riferimento alle singole materie poste all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.</p>

3.2. Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020

LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

REGOLA GENERALE

Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, numero 1), nella redazione del bilancio d'esercizio la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività


VERIFICHE DEGLI AMMINISTRATORI

Valutazione della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un prevedibile arco temporale futuro, anche in considerazione di avvenimenti successivi alla chiusura dell'esercizio sociale

ASSENZA DEL PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE

E' necessario modificare i principi di redazione del bilancio, ad esempio rivedendo la vita utile e il valore residuo delle immobilizzazioni, le relazioni di copertura dei derivati, la recuperabilità delle imposte anticipate

3.2. Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020



3.2. Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020

INAPPLICABILITA'
DELLA DEROGA



- ❖ SE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO NON VI SONO ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' (OIC 11, par 23)
- ❖ ESISTENZA DI ALTRE CAUSE DI SCIoglimento (EX ART. 2484 C.C.) (OIC 11, par. 24)

CRITERIO DI
VALUTAZIONE



- ❖ DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE ILLUSTRATO NELLA NOTA INTEGRATIVA ANCHE MEDIANTE IL RICHIAMO ALLE RISULTANZE DEL BILANCIO PRECEDENTE

3.2. Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020

DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC 6

APPLICABILITA' DELLA NORMA:

- ❖ ALLE IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2423-BIS C.C. E CHE ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
 - ❖ ALLE SOCIETA' TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO

INAPPLICABILITA' DELLA DEROGA AI BILANCI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA ENTRO IL 23.02.2020

NECESSITA' DI FORNIRE INFORMAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA (fattori di rischio, assunzioni effettuate, incertezze identificate, piani aziendali futuri per far fronte ai rischi ed alle incertezze, circostanze che inducono a ritenere inesistenti le alternative alla cessazione dell'attività)

3.2. Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020

FATTI DI RILIEVO
SUCCESSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO



L'emergenza sanitaria comporta l'indicazione in Nota integrativa dell'effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa anche nei casi in cui nell'arco temporale di riferimento (almeno 12 mesi) non si ritengono sussistenti ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

DATA DI RIFERIMENTO
DEL FATTO DI RILIEVO



Data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, oppure, in caso di effetti rilevanti, data di approvazione da parte dell'organo assembleare (in tale caso il bilancio predisposto ma non ancora approvato deve essere adeguatamente modificato)

3.2. Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO 2019



E' necessario descrivere:

- 1) le incertezze significative in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante;
- 2) le circostanze per cui non si ritengono sussistenti ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (e, per quanto possibile, i prevedibili effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società)

RELAZIONE
SULLA GESTIONE
BILANCIO 2019

E' opportuno fornire un iniziale inquadramento generale della crisi sanitaria e dei relativi impatti sul settore e, nel paragrafo "Evoluzione prevedibile della gestione", gli effetti sulla società nei primi mesi del 2020 e nell'intero esercizio

Occorre un richiamo di informativa ad hoc nei casi in cui la società si avvalga della deroga alla continuità aziendale

3.2. Continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020


Situazione	Informativa di bilancio
<p>Gli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale; b) hanno concluso che il presupposto della continuità sia ancora appropriato; c) hanno fornito adeguata informativa in Nota integrativa; 	<p>Integrazione nel paragrafo del giudizio per dar conto della conformità al bilancio ai criteri di redazione previsti dalle norme italiane ma anche dell'articolo 7 del DL 23/2020</p> <p>Inserimento di un paragrafo in cui si richiama l'attenzione alle informazioni contenute nella Nota integrativa attinenti alle incertezze significative sulla continuità aziendale.</p>
<p>Gli Amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale; b) hanno concluso che non sussistono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività; c) hanno fornito adeguata informativa in Nota integrativa; 	<p>Inserimento di un paragrafo in cui si richiama l'attenzione alle informazioni contenute nella Nota integrativa attinenti alle incertezze significative e all'insussistenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività</p>
<p>Gli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale; b) non hanno concluso che non sussistono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività; c) non hanno fornito adeguata informativa in Nota integrativa; 	<p>Emissione di un giudizio con rilievi</p>

Documento di ricerca Assirevi n. 235 del 04/06/2020


3.3. Imputazione contabile dello sconto Irapp




3.4. Rivalutazione dei beni d'impresa




3.4. Rivalutazione dei beni d'impresa



3.4. Rivalutazione dei beni d'impresa



3.4. Rivalutazione dei beni d'impresa



3.5 Disposizioni sulle riduzioni di capitale

LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

PERDITE PER OLTRE UN TERZO
DEL CAPITALE SOCIALE




Necessità per l'assemblea che approva il bilancio di disporre la riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2446 per le spa e 2482-bis per le Srl

RIDUZIONE DEL CAPITALE
SOCIALE AL DI SOTTO DEL
MINIMO LEGALE



Necessità di convocare urgentemente l'assemblea per la riduzione dello stesso e il contemporaneo aumento ad un importo superiore al minimo oppure la trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2447 per le spa e articolo 2482-ter per le srl

3.5 Disposizioni sulle riduzioni di capitale



3.5 Disposizioni sulle riduzioni di capitale

OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA



In caso di perdita oltre un terzo del capitale sociale **resta in vigore per l'organo amministrativo l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per informare in merito alla situazione di perdita e per l'adozione degli "opportuni provvedimenti"**.


FINALITÀ DELLE DEROGHE



Evitare che la perdita del capitale dovuta all'emergenza sanitaria comporti che gli organi amministrativi di società dotate di effettive capacità e potenzialità, si trovino di fronte all'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione dell'impresa, con perdita della prospettiva di continuità, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa.

Secondo la dottrina, per fruire delle deroghe, deve riscontrarsi l'esistenza di un nesso causale tra le perdite registrate e lo stato di emergenza sanitaria.

3.6 Norme sui finanziamenti alle società



3.6 Norme sui finanziamenti alle società

ARTICOLO 2467



Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

ART. 2497- QUINQUIES



Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

3.6 Norme sui finanziamenti alle società

Finalità della disposizione temporanea:

➡ Si vuole incentivare l'adeguato rifinanziamento delle imprese.

➡ Nell'attuale situazione congiunturale, l'applicazione degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile risulterebbe alquanto disincentivante in un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci per un incremento dei flussi di finanziamento.

3.7 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione



3.7 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

PROCEDIMENTI
PER
L'OMOLOGAZIONE
PENDENTI ALLA DATA
DEL 23.02.2020



Possibilità di richiedere un differimento dei termini di adempimento originari depositando la documentazione comprovante la necessità della modifica dei termini.

Il differimento non può essere superiore di 6 mesi.

Nel procedimento per omologa del concordato preventivo, il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale.

Il Tribunale, riscontrati i requisiti previsti dagli artt. 180 o 182-bis del decreto 267/1942, procede all' omologa, dando atto delle nuove scadenze.

CONCORDATO IN
BIANCO E ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE




Possibilità di presentare istanza di proroga sino a 90 giorni dell'*automatic stay* previsto dagli artt. 161, comma 6 e 182-bis, comma 7, del decreto 267/1942 se siano in scadenza le proroghe già assegnate. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza dell'epidemia COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga qualora l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi.

3.7 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Finalità della disposizione

L'attuale situazione di crisi a livello globale causata dall'emergenza dell'epidemia del COVID-19 genera rischi concreti anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi d'impresa, alternativi al fallimento, promossi in epoca anteriore all'attuale emergenza. Infatti, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione con concrete possibilità di successo prima dell'emergenza da COVID-19, potrebbero ora risultare del tutto compromesse. Pertanto, al fine di neutralizzare tale evenienza, sono state introdotte le anzidette modifiche sulle procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione.

3.8 Dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza




3.8 Dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Le finalità:

- Sottrarre, per un periodo limitato di tempo, le imprese ai procedimenti per l'apertura di fallimenti o procedure fondate sull'insolvenza.
- Evitare, data la situazione attuale di crisi, qualsiasi tipo di procedure laddove lo stato d'insolvenza sarebbe viziato da fattori esogeni e straordinari, senza alcun vantaggio per i creditori dato che la liquidazione avverrebbe in un mercato fortemente perturbato.
- Estendere il blocco anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio per consentire di valutare con maggiore ponderazione il ricorso a strumenti alternativi per la gestione della crisi senza essere esposti alle conseguenze civili e penali per l'aggravamento dello stato di insolvenza.

3.9 Entrata in vigore del codice della crisi d'impresa



3.9 Entrata in vigore del codice della crisi d'impresa

Norme in vigore:

Sono fatte salve le norme già in vigore dal 16.03.2019 ai sensi del comma 2 dell'articolo 389 del codice della crisi e dell'insolvenza:

- ➡ disposizioni sulla competenza per materia e per territorio per procedimenti e controversie relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione (artt. 27, c.1 e 350)
- ➡ norme relative all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (artt. 356 e 357)
- ➡ disciplina sull'area web riservata (art. 359)
- ➡ certificazione dei debiti contributivi, premi assicurativi e debiti tributari (artt. 363-364)
- ➡ modifiche all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia (art.366)
- ➡ modifiche al codice civile in materia di assetti organizzativi dell'impresa (art. 2086 c.c.), assetti organizzativi societari (artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 c.c.), responsabilità degli amministratori (artt. 2476 e 2486 c.c.), nomina degli organi di controllo (art. 2477 c.c.) - (artt. 375,377-379)
- ➡ disciplina sulle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388).

3.9 Entrata in vigore del codice della crisi d'impresa

Le motivazioni della proroga:

- Il sistema dell'allerta, per una emersione anticipata della crisi, è stato concepito in un quadro economico stabile con oscillazioni fisiologiche: in una situazione di emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 gli indicatori non potrebbero pertanto svolgere alcun concreto ruolo selettivo, generando effetti potenzialmente sfavorevoli.
- La filosofia di fondo del codice della crisi è quella di un ampio salvataggio delle imprese e della loro continuità, ricorrendo allo strumento liquidatorio come *extrema ratio*: di conseguenza in una situazione di grave crisi a livello planetario, il codice della crisi non raggiungerebbe il proprio obiettivo.
- In un periodo di sofferenza economica gli operatori necessitano di stabilità a livello normativo, senza soffrire le incertezze connesse ad uno strumento giuridico nuovo.
- La proroga consentirà un approfondimento degli aspetti più innovativi del codice della crisi, anche alla luce di eventuali modifiche da parte del decreto correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.
- La proroga consentirà inoltre di allineare il codice della crisi alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

CLA Consulting S.t.p.
Corso Italia, 13 20122 Milano - Tel. +39 0286997461
info@claconsulting.it

www.claconsulting.it